

COMUNICATO UFFICIALE N. 103 – Anno Sportivo 2015/2016 – Roma, 15 febbraio 2016

Prot. n. 718

Il giorno 15 febbraio 2016, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 13:00, presso gli uffici della FIH, la Corte Federale di Appello così composta:

Presidente:

Avvocato V. Vitale

Componenti:

Avvocato M. G. Martinelli, Avvocato E. Sibilio, Avvocato A. D'Achille, Avvocato J.J. Di Nicco

La Corte Federale d'Appello decidendo sul reclamo avanzato dal Procuratore Federale avverso la decisione n. 8/2016 (erroneamente contrassegnato come 8/2015 dal Tribunale Federale) dell'11/01/2016, pubblicata il 12/01/2016, emessa dal Tribunale Federale FIH, nel procedimento n.8/FIH/2014, con il quale il Sig. Nunzio Pacino veniva condannato alla sanzione della sospensione da ogni attività per mesi 3 (tre) – sanzione estinta in applicazione del provvedimento di concessione dell'indulto ex Delibere del Consiglio federale n. 10.2/2015 e n. 29.3/2015, sebbene non menzionato dal Tribunale Federale nel provvedimento impugnato.

Alla data odierna partecipa all'udienza in quanto parte interessate il Procuratore Federale Prof. Avv. Elena Maria Castaldo.

La Procura Federale chiede di riformare la sentenza impugnata e chiede di applicare al Sig. Nunzio Pacino la sospensione di anni uno (1) da ogni attività.

Innanzitutto si rappresenta il fatto che il sig. Pacino Nunzio benché regolarmente convocato è rimasto contumace anche in questo grado di giudizio.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Infatti, le pur comprensibili perplessità che il tribunale nelle motivazioni del proprio provvedimento aveva sollevato in relazione alla circostanza che le dichiarazioni accusatorie a carico del Pacino non fossero dirette ma semplicemente da altri riferite, e perciò quasi depotenziate dal punto di vista probatorio, sono state superate nel corso dell'istruttoria svolta dinanzi a questa Corte.

Infatti, le dichiarazioni rese dai Sig. Antonio Parisi e Giancarlo Vincenzino, persone direttamente informate sui fatti, e oggi assunte a verbale via Skype come previsto dall'art. 96 comma 5 del Regolamento di Giustizia, hanno confermato senza alcuna ombra di dubbio la fondatezza delle contestazioni mosse al Sig. Pacino.

Stante quanto sopra e stante la particolare gravità dei fatti commessi, sia perché posti in essere da un soggetto che rivestiva la qualifica di allenatore, il quale nella sua funzione anche e soprattutto educativa sarebbe tenuto più degli stessi atleti ad osservare i principi di lealtà e correttezza sportiva, sia perché commessi dopo la conclusione della gara e addirittura fuori dal campo di gioco e perciò, in un momento in cui è ragionevole attendersi uno stemperarsi delle pulsioni agonistiche, sanzione equa ritiene la Corte essere quella di mesi diciotto (18) di sospensione da qualunque attività ai sensi dell'art. 82 comma 1 lett.e) del Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

In riforma dell'impugnata decisione del Tribunale Federale pubblicata in data 12 gennaio 2016 dichiara Pacino Nunzio responsabile dei fatti contestati e lo condanna alla sospensione da ogni attività per mesi diciotto.

Il Presidente

F.to Avv. Vincenzo Vitale

Componenti effettivi

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

F.to Ersilia Sibilio

F.to Alessandro D'Achille

F.to Juan José Di Nicco

Per la pubblicazione

Roma, 15 febbraio 2016



Il Segretario Generale
Francesca Vici